

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Fabio Micali, Dott. Renzo Di Luca, Componenti; dal Dr. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO STORARI (calciatore attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa) - (nota N°. 1143/315pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).

Con provvedimento del 10.9.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Marco Storari, calciatore attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, del CGS, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) al regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente dei calciatori, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di calciatore tesserato ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dal Lodo Arbitrale pronunciato in data 7.7.2008 nell'ambito della procedura n. 12 S/S 2007/2008.

All'inizio della riunione odierna, Marco Storari, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Marco Storari, tramite il proprio legale ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Marco Storari, sanzione dell' ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la

scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) al Sig. Marco Storari. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

(72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO STAMILLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1140/314pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 1.9.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Alessio Stamilla, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società FC Hellas Verona Spa per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato "B", al Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, in quanto contravveniva all'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori, in data 1 aprile 2008 nell'ambito della procedura n. 1 S/S 2008/2009.

Il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l'applicazione della sanzione nei confronti del Sig. Alessio Stamilla dell'ammenda di € 5.000,00.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Con riferimento alla procedura arbitrale n. 1 S/S 2008/2009 emergeva che il calciatore Alessio Stamilla non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 1.4.2008 dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alle parti. Il lodo condannava il deferito al pagamento in favore dell'agente, Sig. Gabriele D'Atri, della somma di € 10.048,95, oltre IVA, a titolo di provvigioni da quest'ultimo maturate, in relazione al contratto concluso dal Signor Alessio Stamilla con la Società Piacenza. Il lodo prevedeva inoltre la condanna del deferito al pagamento delle competenze e delle spese del Collegio Arbitrale, quantificate in € 1.000,00, oltre IVA e Cassa Avvocati al netto della ritenuta d'acconto.

A seguito della suddetta procedura arbitrale con lettera del 15.4.2008 la Commissione Agenti comunicava alle parti l'emanazione del lodo.

Nonostante ciò, il Sig. Stamilla rimaneva inadempiente facendo trascorrere il termine dei trenta giorni previsto dalla normativa vigente, per l'adempimento spontaneo del lodo. In

data 28.5.2008, l'Avv. Veronica Valeriani, legale del Sig. D'Atri, presentava alla FIGC istanza di esecuzione coattiva del lodo.

Successivamente, con lettera raccomandata del 23.9.2008 la Commissione Agenti informava la Procura Federale della condotta antiregolamentare del calciatore Alessio Stamilla.

Risulta pertanto configurabile l'inadempimento del deferito in relazione a quanto statuito e previsto dal lodo arbitrale pronunciato in data 1.4.2008 dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori nell'ambito della procedura n. 1 S/S 2008/2009.

Infatti, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito, il quale deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina al Sig. Alessio Stamilla, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAETANO CALÁ CAMPANA (calciatore attualmente tesserato per la Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl) - (nota N°. 1135/308pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 1.9.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Gaetano Calà Campana, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la Società Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato "B", al Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in quanto contravveniva all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato il 3.12.2007 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell'ambito della procedura n. 308 S/S 2008/2009.

Il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Con riferimento alla procedura arbitrale n. 308 S/S 2008/2009 emergeva che il calciatore Gaetano Calà Campana non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 3.12.2007 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione alle parti. Con tale

provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all'agente Sig. Ferdinando Arbotti.

Infatti, il 12.12.2007 il Collegio Arbitrale trasmetteva alle parti l'originale del lodo emesso, dando avviso di porre in esecuzione la decisione arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Nonostante ciò, il Sig. Calà Campana faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente.

Per tali motivi, in data 5.6.2008, l'Avv. Angelo Sbrocca, legale del Sig. Arbotti, informava la Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori della mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte del Sig. Calà Campana, al fine di sollecitare gli organi competenti per opportuni provvedimenti in merito.

Successivamente, con lettera raccomandata del 22.9.2008 la Commissione Agenti informava la Procura Federale della FIGC della mancata esecuzione del lodo.

Alla luce dei fatti esposti il calciatore, Gaetano Calà Campana effettivamente non provvedeva spontaneamente a pagare quanto dovuto, in ottemperanza all'emesso lodo entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Infatti, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito il quale deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Gaetano Calà Campana la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 1310/1626 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

Con provvedimento del 10 settembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Signor Igor Campedelli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, ed il Signor Marco Semprini, nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera A), paragrafo II, punto 1), lettera d), delle N.O.I.F. in relazione all'articolo 10, comma 3, del C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali;
- la Società AC Cesena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Igor Campedelli, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. dell'AC Cesena Spa, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Igor Campedelli, quest’ultimo in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell’AC Cesena Spa, tramite il loro legale hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Igor Campedelli l’ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00);*
- alla Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

In seguito, la Commissione ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del Sig. Marco Semprini.

All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).

Il difensore del Sig. Semprini si è riportato alla memoria difensiva, nella quale ha dedotto l’estraneità alla fattispecie in esame del Semprini in quanto, quale Segretario Generale della Società, sarebbe stato *“autorizzato a sottoscrivere contratti di trasferimento, nonché di prestazione sportiva, che impegnino il club con altri soggetti facenti parte dell’Ordinamento federale, ma non certo ad occuparsi di aspetti contabili amministrativi”*.

La Commissione ritiene che tale eccezione sia fondata e meriti pertanto di essere accolta. Difatti, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della AC Cesena Spa del 30 settembre 2008, in capo al Sig. Semprini sono ravvisabili facoltà di rappresentanza solo e unicamente con riferimento alla attuazione dei a) contratti con atleti; b) contratti con Società calcistiche; c) contratti con tecnici (allenatori, preparatori, ecc.); d)

contratti con procuratori, talent scout e loro Società anche estere, per agevolare la conclusione di contratti con gli atleti e per individuare giovani calciatori di prospettiva.

In considerazione di quanto sopra, anche alla luce del precedente giurisprudenziale rappresentato dal Comunicato Ufficiale n. 7 di questa Commissione in data 28 luglio 2010, citato dalla difesa del Sig. Semprini e riguardante il medesimo, nessuna responsabilità può essere riconosciuta relativamente alla fattispecie in oggetto in capo al soggetto deferito.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Marco Semprini dagli addebiti contestati.

(87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°.1329/1608pf09-10/SP/blp del 10.9.2010).

(88) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°.1328/1609pf09-10/SP/blp del 10.9.2010).

(89) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°.1332/1607pf09-10/SP/blp del 10.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) per il Sig. Paganoni Vero e dell'ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00) per l'US Pro Vercelli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Paganoni Vero, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della U.S. Pro Vercelli Calcio Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Paganoni, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafi II), VI) punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, per ciascuno dei suddetti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Paganoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) al Sig. Paganoni Vero e quella dell'ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00) alla US Pro Vercelli Calcio Srl.

(105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEEA VIRTUS BARCELLONA Srl ▪ (nota N°. 1561/1618pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

(106) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEEA VIRTUS BARCELLONA Srl ▪ (nota N°. 1560/1619pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

(107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEEA VIRTUS BARCELLONA Srl ▪ (nota N°. 1572/1617pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

(108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEEA VIRTUS BARCELLONA Srl ▪ (nota N°. 1574/1616pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti dei deferimenti indicati in epigrafe, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per tutti i procedimenti, risultando i medesimi trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'individuazione dei relativi corretti indirizzi e i provvedimenti conseguenti del caso in esame.

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl. ▪ (Nota N°. 1313/1610pf09-10/SP/blp dell'10.9.2010).

(82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl ▪ (Nota N°. 1322/1611pf09-10/SP/blp dell'10.9.2010).

(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl ▪ (Nota N°. 1323/1612pf09-10/SP/blp dell'10.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti e le memorie difensive fatte pervenire dai deferiti, ascoltati il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei deferimenti in epigrafe, l'irrogazione, della sanzione dell' inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) in danno del Sig. Donato Arcieri e del Sig. Vittorio Galigani e dell'ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00) in danno del Potenza Sport Club Srl, nonché il difensore dei Sig.ri Galigani e Arcieri, che ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue; nessuno è comparso per il Potenza Sport Club Srl.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Potenza Sport Club Srl, il Sig. Vittorio Galigani, all'epoca dei fatti Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Arcieri e Galigani delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. B), paragrafi II), VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, per tutti i suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

I motivi della decisione

Preliminarmente la Commissione, pronunciandosi sull'istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Passando alla trattazione nel merito, la Commissione rileva che il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito al 31 dicembre 2009 della relazione semestrale, corredata dalla relativa documentazione, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 ed del prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009.

Detta condotta va ascritta al solo Sig. Donato Arcieri, dovendosi, in questo senso accogliendo le eccezioni sollevate dal deferito, non riconoscere in capo al Sig. Vittorio Galigani la legale rappresentanza della Società ai fini del caso in esame.

Le argomentazioni difensive contenute nelle memorie depositate nei termini previsti non possono trovare accoglimento, in quanto carenti sia in fatto che in diritto e sfornite di qualsiasi riscontro probatorio che possa portare ad una decisione diversa da quella di cui al dispositivo.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

Per questi motivi la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Vittorio Galigani da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Donato Arcieri e della Potenza Sport Club Srl e, per l'effetto, commina al primo la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00).

(110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1549/1613 pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

(111) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1556/1615pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

(112) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1551/1614pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) in danno del Sig. Sonaglia, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione, con tre diversi provvedimenti, il Sig. Sonaglia per rispondere rispettivamente delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. B), paragrafi II) punto 1, lett. b, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., ciascuno dei paragrafi in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90,

comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione del Collegio Sindacale sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

Le circostanze addebitate al deferito risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito della relazione del Collegio Sindacale sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e del prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009.

Nel caso di specie, il rapporto di immedesimazione organica con la Società appare acclarato e imponeva al Sonaglia gli adempimenti di che trattasi.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale commina la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) al Sig. Andrea Sonaglia.

(84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1324/1623 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

(85) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1327/1630 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

(86) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1325/1622 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti e le memorie difensive fatte pervenire dal deferito, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei deferimenti in epigrafe, l'irrogazione, della sanzione dell' inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) in

danno a ciascuno dei Sig.ri Daniele D'Odorico e Giuseppe Iodice, oltre che del non luogo a procedere nei confronti del Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri D'Odorico e Iodice, delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. A), paragrafi I) punto 1, lett. D, per non aver depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, II) punto 1, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

I motivi della decisione

Preliminarmente, questa Commissione, pronunciandosi sull'istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, ritiene di dovervi procedere.

Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.

Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito al 31 dicembre 2009 della relazione semestrale, corredata dalla relativa documentazione, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 ed del prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009.

Detta condotta va ascritta al solo Sig. Daniele D'Odorico, dovendosi non riconoscere in capo al Sig. Giuseppe Iodice la legale rappresentanza della Società ai fini che ci occupa.

La Commissione ritiene non doversi procedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio, per mancanza della legittimazione passiva, in quanto con C.U. n. 89/A ha avuto la revoca dell'affiliazione con la FIGC.

Il dispositivo

Dispone non doversi procedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio Spa, proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Daniele D'Odorico e per l'effetto commina allo stesso la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici).

(77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÀ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°.1289/1627pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

(78) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÀ AC MANTOVA Srl ▪ (nota N°. 1290/1628pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Fabrizio Lori e dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per l'AC Mantova Srl, osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Fabrizio Lori, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della AC Mantova Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Lori, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafi II) punto 1, VIII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione e il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre, il tutto come prescritto dalle norme federali in materia;
- la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Lori risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti.

In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di 3 (tre) mesi al Sig. Fabrizio Lori e quella dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) alla Società AC Mantova Srl.

(90) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO MAIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Ancona Spa) E DELLA SOCIETÀ AC ANCONA Spa ▪ (nota N°.1284/1624pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO MAIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Ancona Spa) E DELLA SOCIETÀ ANCONA Spa ▪ (nota N°. 1279/1625pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Flavio Mais e dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per l'AC Ancona Spa, osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Flavio Mais, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della AC Ancona Spa (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Mais della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafi II) punto 1, VIII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione e il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre, il tutto come prescritto dalle norme federali in materia;
- la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Mais risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti.

In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di 3 (tre) mesi al Sig. Flavio Mais e quella dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) alla Società AC Ancona Spa.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il giorno 11 ottobre 2010.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

